

MERKABA Consulting S.r.l. Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Marisa Politanò

Dott.ssa Carmen Tutone
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 06/03/2025

CIRCOLARE INFORMATIVA

CIRCOLARE: Obbligo polizze rischi catastrofali imprese

Il **27 febbraio 2025** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto 30 gennaio 2025 n. 18**, rubricato “*Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*”.

In particolare, il Decreto fornisce le indicazioni in merito all’**obbligo**, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, per le **imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, di stipulare entro il **31 marzo 2025** (che ha sostituito il termine precedente del 31 dicembre 2024) contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici alle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, C.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), e dunque **terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali**. Restano così escluse le immobilizzazioni materiali di cui alla voce B-II) numeri 4) e 5), ovvero altri beni, tra i quali si annoverano mobili e arredi, macchine d’ufficio e automezzi nonché immobilizzazioni in corso.

L’**adeguamento** dei contratti assicurativi **deve avvenire entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del decreto; **per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.**

Il decreto chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa tra cui:

- definizione di **calamità da assicurare (eventi climatici rilevanti)** ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni con lo scopo che le conseguenti polizze facciano riferimento a eventi omogenei;

MERKABA Consulting S.r.l. Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Marisa Politanò

Dott.ssa Carmen Tutone
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- calcolo del **premio assicurativo**, che, conformemente alle previsioni di cui all'art. 1, c. 104 legge n. 213 del 30 dicembre 2023 viene determinato in **misura proporzionale al rischio**, anche tenendo conto dell'**ubicazione del rischio sul territorio** e della **vulnerabilità dei beni assicurati**, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. Si tiene, inoltre, conto in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati. In funzione del principio di mutualità ed al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, *i premi sono aggiornati periodicamente*;
- il **danno indennizzabile**, ai sensi dell'art.1, c. 104, legge n. 213 del 30 dicembre 2023, **per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata**, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto fra le parti, **uno scoperto che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile**. Per la **fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese** – quelle che alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500 – **la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione tra le parti**;
- le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di **massimali di indennizzo**, ai sensi dell'art.1, c. 104, legge n. 213 del 30 dicembre 2023, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) per la fascia **fino ad un milione di euro** di somma assicurata, il massimale è pari alla **somma stessa**;
 - b) per la **fascia da 1 milione a 30 milioni di euro** di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari al **70% della somma assicurata**;

MERKABA Consulting S.r.l. Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani
Dott.ssa Marisa Politanò

Dott.ssa Carmen Tutone
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

- c) per la fascia **superiore a 30 milioni** e per **le grandi imprese**, la determinazione dei massimali è rimessa alla **libera negoziazione tra le parti**.

Il decreto non prevede obblighi per le imprese ma solo per le compagnie assicurative. Le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette ma indirette.

Di conseguenza, il **mancato adempimento** sarà considerato pregiudizievole dall'Amministrazione finanziaria **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie** a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023), limitandone o di fatto precludendone l'utilizzo. Pertanto, si invitano i clienti a prendere contatto con le proprie compagnie assicurative.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE